

SUCCESSIONE: LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

01. NOZIONE

Le disposizioni sulla **successione** sono contenute nel **libro Secondo – Delle Successioni, Titolo Primo del Codice civile, articoli da 456 a 712.**

Mentre rimandiamo alla nostra completa **Guida sulle successioni** nella **Sezione Dossier** in ognuna di queste schede affronteremo uno specifico argomento che tenteremo di spiegare in maniera sintetica ma chiara.

In questa scheda ricordiamo brevemente cosa sia la successione e ci occupiamo della **Dichiarazione di successione.**

02. LA SUCCESSIONE

Con la **morte** si **estingue la capacità giuridica della persona e i diritti a essa inerenti** (ossia i diritti personali) **ma non i diritti patrimoniali** che dovranno quindi essere trasmessi ad altri.

Il complesso di norme che regola tale trasferimento si chiama **diritto ereditario o successorio.**

La **successione** è un evento attraverso il quale uno o più soggetti (successori, aventi causa) **subentrano in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi**, di cui era titolare il *de cuius* (dante causa), esclusi i crediti e debiti con carattere strettamente personale; in pratica, un soggetto vivente subentra a un altro deceduto nella titolarità di uno o più diritti.

Il **successore** è colui che subentra nel patrimonio del *de cuius*.

Nelle successioni **per causa di morte**, vale a dire quelle concernenti la destinazione del patrimonio di una persona defunta, **sono presenti quindi due soggetti:**

il **de cuius**, cioè colui della cui eredità si tratta;

il **successore** o i **successori**, cioè coloro che subentrano nel patrimonio del de cuius.

RICORDA Nel linguaggio giuridico, per evitare di ricorrere al termine defunto o morto ecc., si ricorre al termine latino **de cuius**. Esso rappresenta l'ellissi della locuzione "**is de cuius hereditate agitur**" che in sostanza significa "**colui della cui eredità si tratta**". Un altro sinonimo che viene usato e che potrebbe determinare confusione con il linguaggio comune è **ereditando**, che ugualmente indica il **de cuius**.

La successione **si apre al momento della morte**, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto (**articolo 456**). **E' questo il momento in cui si stabilisce chi abbia diritto di succedere.**

03. LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

La **dichiarazione di successione** va presentata all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate del luogo dell'ultima residenza del defunto, dal 2017 e per due anni al tradizionale modo di presentazione si è affiancata la cosiddetta **dichiarazione di successione telematica**", **dal 2019 questo è l'unico modo di presentazione.**

Con il nuovo modello si potrà presentare contemporaneamente la voltura catastale, ferma la decisione del contribuente di provvedere da solo alle prescritte volture catastali

Qui esplicheremo le nozioni secondo il doppio binario della presentazione manuale e della presentazione nel caso di utilizzo del software fornito dall'Agenzia entrate. Lo scopo è di rendere chiaro chi, come, dove, quando e con l'ausilio di quale documentazione sia obbligato alla presentazione della dichiarazione.

La dichiarazione va redatta, **a pena di nullità**, su stampato fornito dall'Agenzia delle Entrate o su modello conforme a quello approvato con decreto del ministero delle Finanze (modello 4), e deve essere sottoscritta da almeno uno dei soggetti obbligati o da un rappresentante legale.

Riepiloghiamo gli **obblighi iniziali**:

la dichiarazione va presentata esclusivamente in via telematica dal contribuente stesso o da un soggetto abilitato;

per il periodo transitorio **dal 23 gennaio 2017 al 31 dicembre 2018** è stato possibile presentare la dichiarazione di successione anche utilizzando il modello cartaceo;

nel caso il decesso sia avvenuto prima del 3 ottobre 2006 deve essere utilizzato il modello cartaceo;

la predetta disposizione vale anche se occorre presentare una dichiarazione integrativa, sostitutiva o modificativa a suo tempo presentata con il modello cartaceo, le variazioni debbono essere redatte sempre utilizzando detto modello;

in ogni caso la presentazione cartacea del modello all'ufficio territoriale competente, tramite raccomandata o altro mezzo equivalente è consentita in via eccezionale solo per i residenti all'estero, se impossibilitati alla trasmissione telematica;

l'ufficio competente a riceverla è quello ove il *de cuius* ha avuto la sua ultima residenza;

se la residenza è sconosciuta o fuori dall'Italia l'ufficio competente è **l'Agenzia delle Entrate di "ROMA 6", 00144 Roma, via Canton n. 20;**

se il *de cuius* ha avuto la residenza in Italia prima di trasferirsi all'estero l'ufficio competente è quello dell'ultima residenza italiana conosciuta.

Il termine per la presentazione di successione è **di un anno dalla data di apertura della successione** (il giorno della morte).

04. SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE

Sono **obbligati** a presentare la dichiarazione di successione:

gli eredi, i chiamati all'eredità e i legatari (purché non vi abbiano espressamente rinunciato o - non essendo nel possesso dei beni ereditari - chiedono la nomina di un curatore dell'eredità, prima del termine previsto per la presentazione della dichiarazione di successione) o i loro rappresentanti legali;

i rappresentanti legali degli eredi o dei legatari;

gli immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza del defunto o di dichiarazione di morte presunta;

gli amministratori dell'eredità;
i curatori delle eredità giacenti;
gli esecutori testamentari;
i trustee.

Il **Codice carica** identifica la qualifica di chi presenta la dichiarazione da ricavare dalla tabella contenuta nelle istruzioni del modello telematico dell'Agenzia Entrate e sotto riportato.

1	Erede, chiamato all'eredità
2	Legatario
3	Rappresentante legale di legatario, tutore di legatario
4	Rappresentante legale, tutore, erede dell'erede
5	Curatore dell'eredità giacente
6	Amministratore dell'eredità
7	Esecutore testamentario
8	Persona immessa nel possesso temporaneo dei beni dell'assente
9	Trustee (soggetto che amministra i beni e i diritti conferiti in trust) o suo rappresentante

Il **termine dell'annualità**, per la presentazione della dichiarazione di successione, decorre:

1.	per i rappresentanti legali degli eredi o dei legatari, per i curatori di eredità giacenti e per gli esecutori testamentari, dalla data successiva a quella di apertura della successione , in cui hanno avuto notizia della loro nomina;
2.	nel caso di fallimento del defunto in corso al momento dell'apertura della successione o in caso di dichiarazione di fallimento intervenuta entro i successivi sei mesi dal decesso, dalla data di chiusura del fallimento ;
3.	nel caso della dichiarazione di assenza o di morte presunta, dalla data di immissione nel possesso dei beni ovvero se non vi è stata anteriore immissione nel possesso dei beni, dalla data in cui è divenuta eseguibile la sentenza dichiarativa della morte presunta ;

4.	nel caso in cui i beneficiari siano stati immessi nel possesso temporaneo dei beni della persona assente dalla data di immissione nel possesso dei beni;
5.	nel caso in cui l'eredità è accettata con beneficio d'inventario dalla scadenza del termine per la formazione dell'inventario;
6.	nel caso di rinuncia all'eredità o al legato, dalla data della rinuncia o dalla diversa data in cui gli altri obbligati dimostrino di averne avuto notizia;
7.	nel caso di eventi sopravvenuti che modificano il legato, la ripartizione dell'eredità ovvero che determinano l'applicazione di una imposta superiore rispetto a quella liquidata, dalla data della sopravvenienza o dalla diversa data in cui l'obbligato dimostra di averne avuto notizia;
8.	nel caso in cui, per eventi sopravvenuti che modificano l'attivo ereditario, non sussistono più le condizioni per cui il coniuge ed i parenti in linea retta del defunto erano stati esonerati dalla presentazione della dichiarazione di successione, dalla data della sopravvenienza;
9.	nel caso di enti non ancora riconosciuti che hanno presentato domanda di riconoscimento entro un anno dall'apertura della successione, dalla data in cui hanno avuto notizia legale del riconoscimento ovvero del diniego.

Fino alla scadenza del termine la dichiarazione può essere modificata senza conseguenze sanzionatorie. Se più persone sono obbligate alla presentazione della dichiarazione è sufficiente presentarne una sola.

Per quanto riguarda i **contribuenti esonerati** ricordiamo che **non c'è obbligo di dichiarazione** se:

l'eredità è **devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta** del defunto e **l'attivo ereditario ha un valore non superiore a 100.000 euro;**

l'eredità **non comprende** beni immobili o diritti reali immobiliari.

RICORDA Se la dichiarazione di successione indica beni immobili **non occorre** presentare **la dichiarazione Imu** (Imposta municipale propria). Saranno gli stessi uffici dell'Agenzia delle Entrate, competenti a ricevere la dichiarazione di successione, a trasmetterne copia al Comune in cui sono ubicati gli immobili.

05. DICHIARAZIONE DEL RESIDENTE ALL'ESTERO

Come abbiamo accennato se la residenza del defunto **è all'estero (o non è nota)** ed egli non ha mai risieduto in Italia, la dichiarazione di successione deve essere presentata all'Ufficio territoriale di Roma 6 – Eur – Torrino, della Direzione provinciale II di Roma.

Se, invece, **prima di risiedere all'estero**, il defunto ha risieduto in Italia, l'ufficio competente è quello dell'**ultima residenza nota in Italia**.

In ogni caso, per la esatta determinazione delle imposte dovute e degli adempimenti da porre in essere con riguardo alle successioni internazionali, si consiglia di verificare se l'Italia ha eventualmente stipulato una **convenzione contro la doppia imposizione** in materia di imposta di successione con lo Stato di residenza del defunto.

06. CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

Per la presentazione della dichiarazione di successione va utilizzato il **modello telematico** messo gratuitamente a disposizione dall'Agenzia delle Entrate oppure, nei casi visti, **il modello 4**, in quest'ultimo caso è essenziale, comunque, che la firma venga apposta in originale su tutte le copie presentate da:

uno degli eredi maggiorenni;

da un procuratore speciale (in tal caso, va allegata copia della procura);

da un tutore nominato dal tribunale (va allegata la nomina);

da un genitore esercente la patria potestà (va allegata dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio);

dal curatore fallimentare o eredità giacente (va allegata la nomina);

dall'esecutore testamentario (va allegata la copia dell'accettazione da parte dell'esecutore).

In ogni caso **non può essere firmata** da estraneo all'eredità o erede rinunciante.

Dalla dichiarazione devono risultare:

generalità, ultima residenza, codice fiscale del defunto;
indicazione se l'eredità sia devoluta per legge o per testamento;
generalità, residenza, codice fiscale degli eredi e legatari, il loro grado di parentela ed eventuali rinunce;
descrizione analitica dei beni compresi nell'attivo ereditario e i relativi valori;
valori degli immobili. Non è possibile dichiarare valore zero. Il valore può essere omesso solo per gli immobili graffiati al N.C.E.U., per i fabbricati rurali e per i fabbricati classati nella categoria F;
dati degli immobili (particella, subalterno, indirizzo completo, piano, interno, scala, zona censuaria, categoria, vani, classe, rendita catastale, quote di appartenenza al defunto e relativo valore, diritto);
se l'immobile non è censito, bisogna descrivere l'immobile nello spazio per le osservazioni, indicando il numero di protocollo e le date delle schede di accatastamento o rettifica;
certificazione degli istituti di credito relativa a conti correnti, i libretti di risparmio, i titoli (ad eccezione di BOT e CCT ed altri titoli di Stato), per le successioni apertesesi dal 3 ottobre 2006;
rendite, pensioni e crediti;
aziende, quote sociali, azioni o obbligazioni;
denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al dieci per cento del valore globale netto imponibile dell'asse ereditario, salvo che da inventario non ne risulti l'esistenza per un importo diverso (la valutazione è automatica pertanto non occorre indicare alcun dato se non si è proceduto ad inventario);
navi, imbarcazioni e aeromobili che non fanno parte di aziende.

Nella dichiarazione devono essere indicati gli estremi del pagamento dei tributi autoliquidati; va presentata insieme alla ricevuta di pagamento e al prospetto di liquidazione debitamente compilato.

Se non vengono indicate le generalità del de cuius e degli eredi, la descrizione dei beni o la prova dell'avvenuto pagamento delle imposte, la dichiarazione si intende irregolare con applicazione della sanzione. Sulle sanzioni parleremo dettagliatamente più avanti.

Dichiarazione di successione **irregolare, incompleta o infedele**:

Irregolare: quando mancano indicazioni o documenti. L'ufficio notifica al dichiarante, mediante avviso, l'invito a provvedere alla regolarizzazione entro sessanta giorni, trascorsi i quali la dichiarazione è considerata omessa;

Incompleta: quando non sono indicati tutti i beni e diritti compresi nell'attivo ereditario;

Infedele: se sono indicati valori inferiori.

07. BENI ESCLUSI DALL'ATTIVO EREDITARIO

Non tutti i beni in capo al *de cuius* devono essere indicati nella dichiarazione di successione, **non sono da indicare** nella dichiarazione poiché **non concorrono alla formazione dell'attivo ereditario**:

i beni e i diritti iscritti a nome del defunto nei pubblici registri, quando è provato con atto pubblico, scrittura privata autenticata, provvedimento giurisdizionale o altro atto scritto avente data certa, che egli ne aveva perduto la titolarità;

azioni e titoli nominativi intestati al defunto, alienati anteriormente all'apertura della successione con atto autentico o girata autenticata

le indennità di fine rapporto in caso di morte del prestatore di lavoro (artt. 1751 e 2122 c.c.) e le indennità spettanti per diritto agli eredi in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto;

i crediti verso lo Stato, gli enti pubblici territoriali e gli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale, compresi quelli per il rimborso di imposte o di contributi, fino a quando non siano riconosciuti con provvedimenti dell'amministrazione debitrice;

i crediti ceduti allo Stato entro la data di presentazione della dichiarazione di successione;

i veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.

08. BENI ESCLUSI MA DA INDICARE IN DICHIARAZIONE

Non i considerano compresi nell'attivo ereditario ma **devono comunque essere indicati** nella dichiarazione di successione:

i beni culturali, sottoposti a vincolo precedentemente alla data di apertura della successione, sui quali sono stati assolti gli obblighi di conservazione e protezione;

i crediti contestati giudizialmente alla data di apertura della successione, fino a quando la loro sussistenza non sia riconosciuta con provvedimento giurisdizionale o con transazione.

Anche se non vi è obbligo di indicarli è comunque consigliabile indicare nella dichiarazione di successione, allo scopo di evitare problemi con gli operatori finanziari:

i titoli del debito pubblico (ivi compresi BOT e CCT), compresi i corrispondenti titoli del debito pubblico emessi dagli Stati appartenenti all'Unione Europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico europeo;

gli altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati (compresi i corrispondenti titoli del debito pubblico emessi dagli Stati appartenenti all'Unione Europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico europeo);

ogni altro bene o diritto dichiarato esente dall'imposta da norme di legge.

Va precisato che i titoli emessi da enti e organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, sono equiparati a tutti gli effetti fiscali ai titoli dello Stato italiano.

L'indicazione dei titoli esenti è, quindi, opzionale.

09. ALLEGATI ALLA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

Con la presentazione della dichiarazione di successione occorre provvedere anche all'invio o alla consegna di numerosi e, a volte, **corposi allegati**, ovviamente in base alla situazione preesistente del *de cuius*.

Mediante il canale telematico tali documenti vanno allegati tramite il **quadro EG**. Proponiamo l'elenco completo della documentazione occorrente, è pacifico che ciascuno deve allegare i soli documenti relativi alla propria casistica.

l'albero genealogico, dal quale risulti il nome, cognome, luogo e data di nascita del coniuge e dei soggetti beneficiari legati al defunto da vincoli di parentela;
la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante lo stato di famiglia del defunto, degli eredi e legatari che sono in rapporto di parentela o affinità con il defunto. L'allegazione è obbligatoria nel caso in cui chi presenta la dichiarazione è il curatore dell'eredità giacente (cod. carica 5), l'amministratore dell'eredità (cod. carica 6), l'esecutore testamentario (cod. carica 7) nonché in tutti quei casi in cui le informazioni riguardanti il rapporto di parentela con il defunto, presenti nel quadro EH, non siano esaustive per la corretta rappresentazione dello stato di famiglia. In quest'ultimo caso la dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve contenere tutti gli elementi utili al completamento della suddetta rappresentazione;
la copia dei documenti di prova delle passività;
la copia autentica del documento, avente data anteriore all'apertura della successione, comprovante i debiti del defunto esistenti alla data di apertura della successione, ovvero del provvedimento giurisdizionale definitivo; se il debito non è certificato dai suddetti documenti, esso deve risultare da attestazione redatta sul modello conforme "dichiarazione di sussistenza di debito" presente sul sito internet dell'Agenzia delle entrate, sottoscritto da uno dei soggetti obbligati alla dichiarazione di successione, nonché dai creditori del defunto (tranne che per i debiti verso i dipendenti). Tale documento deve essere allegato alla dichiarazione (rigo EG5);
i documenti di prova delle deduzioni, riduzioni e detrazioni di cui si intende fruire;
la richiesta di agevolazioni sulle imposte ipocatastali comprensiva della dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il richiedente attesti di avere gli specifici requisiti per fruirne anche a seguito di particolari disposizioni normative emanate in relazione a calamità naturali o di altri eventi eccezionali;
la richiesta di riduzioni sull'imposta di successione comprensiva della dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il richiedente attesti di avere gli specifici requisiti per fruirne;
la dichiarazione con cui il coniuge ed i discendenti del defunto, destinatari di trasferimenti, di aziende o rami di aziende, di quote sociali e azioni, si impegnano a proseguire l'esercizio dell'attività d'impresa o a detenerne il controllo (limitatamente alle società di capitali) per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento;

la dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui richiedere l'applicazione del regime fiscale previsto dall'art. 6 della legge del 22 giugno 2016, n. 112 (trust in favore delle persone con disabilità) in cui il richiedente attesti di avere gli specifici requisiti;
la copia dell'ultimo bilancio o inventario, ovvero prospetto attestante le attività e passività dell'azienda dal quale risulti il patrimonio netto alla data di apertura della successione;
in caso di successione testamentaria, la copia degli atti di ultima volontà del defunto, nonché la copia del verbale di pubblicazione del testamento, da cui è regolata la successione;
la copia dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata dai quali risulta l'eventuale accordo delle parti per l'integrazione dei diritti di legittima lesi;
le copie degli inventari richiesti dalla legge (come ad esempio il verbale di apertura della cassetta di sicurezza redatto dal notaio o da un funzionario dell'Agenzia delle entrate);
i certificati di morte di soggetti deceduti all'estero, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che gli stessi costituiscono copie degli originali;
i certificati relativi a navi e aeromobili posseduti all'estero, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che gli stessi costituiscono copie degli originali;
la documentazione comprovante l'eventuale imposta pagata all'estero, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la stessa costituisce copia dell'originale;
la copia del documento d'identità di chi sottoscrive le dichiarazioni sostitutive di atto notorio da allegare alla dichiarazione di successione;
la traduzione in lingua italiana eseguita da un perito iscritto presso il tribunale ed asseverata conforme con giuramento, nel caso di documenti redatti in lingua straniera, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la stessa costituisce copia dell'originale. Gli atti redatti nella lingua straniera vigente nei territori in cui per legge è riconosciuto il "bilinguismo" non hanno bisogno di essere tradotti se presentati agli uffici territoriali di competenza che fanno parte dei suddetti territori;

Appare ancora opportuno allegare alla dichiarazione, secondo le istruzioni fornite dall'Agenzia Entrate, **anche utilizzando il quadro EH:**

la copia della sentenza dichiarativa dell'assenza o della morte presunta;
la copia dell'atto di rinuncia all'eredità;
la copia dell'atto costitutivo dell'unione civile;
la dichiarazione sostitutiva di atto notorio per la destinazione urbanistica dei terreni.



Si ricorda che **non vanno allegati i documenti già in possesso della pubblica amministrazione**, fornendo le informazioni necessarie a risalire ai relativi documenti. Tutti i documenti che non sono in possesso della Pubblica amministrazione **devono essere sempre allegati** alla dichiarazione di successione tramite la compilazione **del quadro EG**.

